

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 378-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE OLIVA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1972

---

Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma

---

Comunicata alla Presidenza il 4 dicembre 1972

---

ONOREVOLI SENATORI. — La 3<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Affari esteri) ha esaminato nella seduta del 21 novembre 1972 il disegno di legge n. 378, presentato dal Ministro degli affari esteri (di concerto col Ministro del tesoro), recante la proposta di concedere al « Centro di azione latina » con sede in Roma, a decorrere dall'anno finanziario 1971, un contributo annuo di lire 50.000.000.

Giova ricordare che identica proposta venne presentata dal Governo nella passata legislatura (atto Senato 1944) e che la Commissione affari esteri ebbe ad esaminarla in sede referente nella seduta del 24 novembre 1971, autorizzando il relatore senatore Bettiol (con la sola astensione del Gruppo comunista) a presentare in Aula relazione favorevole, purchè venissero introdotti opportuni emendamenti, intesi a limitare nel tempo la durata del contributo ed a stabilire l'obbligo del rendiconto annuale.

Il sopravvenuto scioglimento della 5<sup>a</sup> Legislatura impedì peraltro che il disegno di legge n. 1944 compisse il suo *iter*; donde la sua ripresentazione al Senato, come sopra si è detto.

La discussione del nuovo disegno di legge davanti alla Commissione Esteri ha seguito lo stesso andamento ed ha concluso in modo analogo: autorizzando cioè il relatore (questa volta colla sola opposizione della Destra nazionale) a presentare il provvedimento all'Assemblea con parere favorevole, peraltro con emendamenti intesi:

1) a limitare la durata del contributo al quinquennio compreso tra il 1° gennaio 1971 e il 31 dicembre 1975;

2) a prescrivere la presentazione di un rapporto annuale al Ministero degli affari esteri, con l'intesa che il primo rapporto abbia a considerare globalmente, per ovvie ragioni, gli esercizi 1971, 1972 e 1973;

3) a modificare l'articolo 2 del disegno di legge, riguardante il finanziamento, onde rendere possibile l'utilizzo dei fondi accantonati sul cosiddetto « fondo globale » del bilancio 1971 anche nella verosimile ipotesi

che la Camera dei deputati non giunga in tempo ad approvare definitivamente questo provvedimento entro il 1972.

Ciò premesso, il relatore si richiama anzitutto — per il merito — alla relazione del Governo, che opportunamente ricorda come il « Centro di azione latina », sia stato fondato nel 1952 con lo scopo di « promuovere ed incrementare i rapporti culturali, economici, scientifici, artistici, turistici ed in genere le relazioni di amicizia tra l'Italia ed i Paesi latini di Europa e di America, vivificando il retaggio della comune civiltà latina » e come sia stato poi riconosciuto Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2026, subito dopo l'apertura in Roma della « Casa dell'America Latina », divenuta centro attivissimo di incontri tra diplomatici, uomini di cultura e di affari, giornalisti, eccetera.

Il Centro, che dal 1966 è presieduto dal nostro eminente collega senatore Giovanni Gronchi, ha organizzato altresì numerosi convegni e congressi internazionali, mostre d'arte, concerti; ha avviato un prezioso « Servizio di documentazione », affiancato da una biblioteca e da una emeroteca; collabora al « Centre Culturel Français »; pubblica mensilmente la « Rivista Latina » (in lingua spagnola) nonchè « Studi e informazioni sulla America Latina » (in lingua italiana), svolgendo quindi « un'attività di chiaro interesse nazionale », come la relazione governativa esplicitamente riconosce.

Per sviluppare tale attività il « Centro » non ha finora fruito di aiuto alcuno da parte dello Stato avendo potuto beneficiare — per gli ormai decorsi venti anni — dei contributi volontari dei suoi Soci. Tuttavia, contrattasi tale fonte, e moltiplicatisi i costi generali, il « Centro » sarebbe ora costretto a cessare, o quanto meno a ridurre fortemente la sua operante presenza, se non lo soccorresse il sostegno concreto dello Stato, a meritato compenso delle benemerienze acquisite.

A tale scopo sembra congruo l'ammontare annuo di 50 milioni, da concedersi — intanto — per un periodo di cinque anni, ivi compresi i già trascorsi anni 1971 e 1972.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si è già accennato all'introduzione dell'obbligo del rapporto annuale al Ministero degli esteri ed alla opportunità di salvaguardare la disponibilità del contributo stanziato nel bilancio 1971, prevedendo *ad hoc* la eventuale deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, che limita la disponibilità delle somme accantonate sul « fondo globale » entro e non oltre la scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello della loro iscrizione in bilancio.

Resta solo da accennare alla diversa finalità ed al diverso carattere del « Centro di azione latina » rispetto all'Istituto Italo-Latino americano, successivamente costituito ad iniziativa del Ministero degli affari esteri.

Benchè « Centro » ed Istituto svolgano azione parallela e reciprocamente collaborante (come la relazione governativa attesta), il « Centro » — a parte la sua maggiore anzianità di costituzione — ha carattere esclusivamente nazionale, mentre l'Istituto Italo-Latino americano costituisce una vera e propria organizzazione internazionale, derivante

da una convenzione multilaterale, diretta ed amministrata dai rappresentanti diplomatici dei Paesi contraenti. Inoltre, l'Istituto realizza la sua attività in una sfera geografica ben determinata, l'America Latina, mentre il Centro si apre anche ai rapporti con i Paesi di tradizione latina in Europa, in un'area storica e culturale di altissimo interesse, costituita — oltrechè dall'Italia — dalla Francia, dalla Spagna, dal Portogallo, dal Belgio, dal Canton Ticino, dalla Romania, senza trascurare l'attualità di filoni linguistici e culturali legati alla tradizione rinascimentale ed all'imponente fenomeno migratorio italiano in tutto il mondo.

Ciò premesso, il relatore conclude raccomandando all'Assemblea, giusta il parere pressochè unanime della Commissione Esteri, l'approvazione del provvedimento in esame, con gli emendamenti risultanti dal testo in calce.

OLIVA, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

15 novembre 1972

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000, a decorrere dall'anno finanziario 1971, a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma.

## Art. 2.

All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1971 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

A quello di lire 50.000.000 per ciascuno degli anni 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1971 e fino all'anno finanziario 1975 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000 a favore del Centro di azione latina, con sede in Roma.

Il Centro presenterà annualmente al Ministero degli esteri un rapporto sulla attività svolta. Il primo rapporto, da presentarsi entro il 31 marzo 1974, avrà riferimento alla attività svolta negli anni 1971, 1972 e 1973.

## Art. 2.

All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1971 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, anche in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

*Identico.*

*Identico.*